

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data
07-05-2012**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data
25-11-2013**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data
29-06-2015**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. – Finalità

Art. 2. – Limiti

Art. 3. – Soggetti promotori

TITOLO II

Procedimento organizzativo

CAPO I

Referendum su iniziativa del corpo elettorale

Art. 4. – Comitato promotore

Art. 5. – Oggetto dei referendum

Art. 6. – Dichiarazione di attivazione del procedimento

Art. 7. – Contenuto della dichiarazione

Art. 8. – Quesiti referendari

Art. 9. – Verifica ammissibilità quesiti referendari

Art. 10. – Verifica negativa

Art. 11. – Verifica positiva

Art. 12. – Moduli per raccolta delle firme

Art. 13. – Raccolta firme

Art. 14. – Durata raccolta delle firme

Art. 15. – Convocazione comizi elettorali

Art. 16. – Mancato raggiungimento numero minimo firme

Art. 17. – Differimento convocazione comizi

Art. 18. – Manifesto di convocazione comizi

CAPO II

Referendum su iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 19. – Iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 20. – Iscrizione all'ordine del giorno

Art. 21. – Svolgimento comizi

Art. 22. – Testo dei quesiti referendari

TITOLO III

Propaganda referendaria

Art. 23. – Svolgimento propaganda

TITOLO IV

Operazioni di voto

Art. 24. – Sezioni elettorali

Art. 25. – Composizione seggi elettorali

Art. 26. – Materiale per operazioni di voto

Art. 27. – Giorno di votazione

Art. 28. – Esercizio diritto di voto

Art. 29. – Annotazione elettori votanti

Art. 30. – Risultato operazioni di voto

Art. 31. – Validità dei referendum

TITOLO V

Spese per consultazioni referendarie

Art. 32. – Assunzione spese

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 33. – Norma di rinvio

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi previsti dall'art. 36 dello Statuto Comunale e stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le procedure organizzative delle consultazioni.

Art. 2. – Limiti

1. I referendum indetti dal Comune possono essere solamente consultivi e riguardare materie di esclusiva competenza comunale, con i limiti previsti dall'art. 36 secondo comma dello Statuto.

Art. 3. – Soggetti promotori

1. Sono soggetti promotori dei referendum:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale;

TITOLO II

Procedimento organizzativo

CAPO I

Referendum su iniziativa del corpo elettorale

Art. 4. – Comitato promotore

1. l'attivazione del procedimento referendario su iniziativa di elettori del Comune, avviene con la costituzione di un comitato promotore del referendum, composto da un numero di elettori non inferiore a tre e non superiore a cinque.
2. La costituzione del comitato promotore avviene con atto unilaterale sottoscritto alla presenza del segretario comunale, che provvede a verificare la presenza, in capo ai promotori, dei diritti elettorali, della loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, ad attestare l'identificazione personale degli stessi e ad autenticare le firme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Nell'atto costitutivo deve essere indicato il domicilio, nell'ambito del territorio comunale, che il comitato promotore istituisce ai fini del procedimento amministrativo.

Art. 5. – Oggetto dei referendum

1. Il Comitato promotore, con l'atto costitutivo di cui all'articolo precedente, deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto o l'argomento sul quale intende promuovere referendum consultivo.
2. Lo stesso comitato può promuovere, con lo stesso atto, più referendum consultivi.

Art. 6. – Dichiarazione di attivazione del procedimento

1. Il comitato promotore, successivamente alla sua costituzione, presenta all'ufficiale elettorale del Comune la dichiarazione indirizzata al Sindaco con la quale intende attivare il procedimento di indizione di uno o più referendum consultivi. La dichiarazione è presentata in duplice copia e sottoscritta da tutti i componenti del Comitato promotore.
2. Entro quarantotto ore dalla consegna all'Ufficiale Elettorale, il Segretario Comunale provvede a restituire al domicilio del Comitato promotore una copia della suddetta dichiarazione con l'attestazione di avvenuto ricevimento ed acquisizione agli atti, ai fini del procedimento amministrativo.

Art. 7. – Contenuto della dichiarazione

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo precedente, i promotori devono indicare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita di tutti i membri del Comitato promotore;
 - b) domicilio del Comitato promotore;
 - c) dichiarazione con la quale si intende attivare il procedimento di indizione di referendum consultivo;
 - d) indicazione letterale del testo del referendum che si intende proporre al corpo elettorale;
 - e) sottoscrizione da parte di tutti i membri del Comitato promotore.

Art. 8. – Quesiti referendari

1. Il testo dei quesiti referendari deve essere formulato nel rispetto dei seguenti schemi:
 - a) Ritenete Voi che
 - b) Volete Voi cheo altri analoghi ma di contenuto corrispondente.
2. La risposta ai quesiti referendari deve obbligatoriamente essere 'SI' oppure 'NO'.

Art. 9. – Verifica ammissibilità quesiti referendari

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui agli articoli precedenti, l'organo di cui al successivo comma è tenuto ad esaminare il contenuto della stessa, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità dei quesiti referendari ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, ed a comunicare, tramite il Segretario comunale, al comitato promotore l'esito di tale esame.
2. La verifica di ammissibilità del quesito referendario è demandata ad un apposito organismo composto dal segretario comunale o suo sostituto, con funzioni di presidente, e da due consiglieri (1 di maggioranza e 1 di minoranza). Nel rispetto del principio di pari opportunità dovrà essere garantita la presenza di membri appartenenti ad entrambi i sessi. L'organismo dura in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato.

Art. 10. – Verifica negativa

1. In caso di parere negativo da parte dell'organo indicato al precedente articolo, il Sindaco, entro i quindici giorni successivi, è tenuto a portare l'argomento in Consiglio Comunale, ai soli fini di acquisire il parere da parte del suddetto organo collegiale in merito alla verifica di ammissibilità di cui all'articolo precedente.

Art. 11. – Verifica positiva

1. In caso di esame favorevole da parte dell'organismo previsto all'art. 9, entro quindici giorni dalla emissione del parere di ammissibilità del quesito referendario o dalla data in cui il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all'ammissibilità dei quesiti referendari, è dato avvio alla raccolta delle firme per il raggiungimento del quorum necessario per l'indizione dei referendum.
2. Di tale avvio è data comunicazione con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio.

Art. 12. – Moduli per raccolta delle firme

1. L'ufficiale elettorale provvede alla predisposizione dei moduli necessari per la raccolta delle firme.

Art. 13. – Raccolta firme

1. Le firme degli elettori sono raccolte presso gli uffici comunali durante l'orario di apertura al pubblico ed autenticate ai sensi e con le modalità stabilite dal D.P.R. n.

445/2000 da parte del personale comunale autorizzato in via generale alla autenticazione delle firme.

2. In caso di più richieste di referendum consultivi, per ogni referendum deve essere effettuata apposita e specifica sottoscrizione.
3. Le firme degli elettori possono essere raccolte anche dai consiglieri comunali che hanno comunicato preventivamente all'ufficiale elettorale la loro disponibilità a raccogliere ed autenticare le firme dei sottoscrittori
4. L'ufficiale elettorale consegna al Comitato promotore un congruo numero di moduli utilizzabili per la raccolta di firme, vistate dal segretario comunale. Potranno essere consegnati anche moduli in bianco per la raccolta di firme da parte di notaio e che saranno vistate dal notaio stesso con data corrispondente al suo primo utilizzo
5. Le richieste di referendum possono essere sottoscritte esclusivamente dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpignano Sesia ed aventi diritto al voto

Art. 14. – Durata raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme rimane aperta per la durata di mesi quattro.
2. Decorso tale periodo, il Sindaco, sulla scorta dei dati comunicati dall'Ufficiale Elettorale, accerta l'avvenuto o il mancato raggiungimento del quorum stabilito dall'art. 36 dello Statuto Comunale.

Art. 15. – Convocazione comizi elettorali

1. A seguito dell'avvenuto raggiungimento del quorum di cui all'art. 36 dello Statuto Comunale, il Sindaco convoca i comizi per i referendum consultivi.
2. La convocazione dei comizi da parte del Sindaco deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui all'art. 14 comma 1 o, in caso di raggiungimento del quorum entro un periodo inferiore, e su richiesta del comitato promotore, dal momento in cui è stato accertato tale raggiungimento.
3. Alla convocazione dei comizi è data adeguata notizia con manifesti da affiggersi nel territorio comunale e con avviso da pubblicare sul sito del Comune.
4. Il manifesto deve contenere le principali notizie e norme che disciplinano lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 16. – Mancato raggiungimento numero minimo firme

1. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per lo svolgimento dei referendum, il Sindaco, con proprio provvedimento, dichiara la improcedibilità delle operazioni referendarie per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni da parte del corpo elettorale.
2. Il suddetto provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line del sito comunale e copia di esso è notificato al Comitato promotore.
3. In caso di contestazioni al provvedimento che dichiara l'improcedibilità delle operazioni referendarie per mancato raggiungimento del numero minimo delle firme, il Comitato promotore può richiedere, con atto motivato, che si esprima su di esso il Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro quindici giorni dalla richiesta.
5. Nel caso in cui il Consiglio Comunale esprima parere di procedibilità delle operazioni referendarie, il Sindaco, entro quindici giorni dal suddetto pronunciamento, convoca i comizi per i referendum consultivi.

Art. 17. – Differimento convocazione comizi

1. Il Sindaco, sentito il Comitato promotore, e su parere favorevole dello stesso, può differire la convocazione dei comizi oltre i termini previsti dall'art. 15. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale le operazioni di referendum sono sospese ed

il Sindaco provvederà ad indire il referendum entro 180 giorni dalla ricostituzione del Consiglio Comunale.

Art. 18. – Manifesto di convocazione comizi

1. Il manifesto di convocazione dei comizi è pubblicato 30 giorni prima del giorno in cui sono indette le consultazioni referendarie.

CAPO II

Referendum su iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 19. – Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può promuovere referendum consultivi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco.

Art. 20. – Iscrizione all'ordine del giorno

1. L'iscrizione all'ordine del giorno della promozione di referendum consultivi avviene su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Art. 21. – Svolgimento comizi

1. Quando promotore dei referendum consultivi sia il Consiglio Comunale, i comizi devono svolgersi in una domenica compresa tra il 1^a aprile ed il 30 giugno.
2. Per la convocazione dei comizi da parte del sindaco si applica il termine previsto dall'art. 15, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione.

Art. 22. – Testo dei quesiti referendari

1. Il testo dei quesiti referendari deve corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

TITOLO III

Propaganda referendaria

Art. 23. – Svolgimento propaganda

1. Dal giorno successivo alla convocazione dei comizi è ammessa la propaganda referendaria.
2. A tal fine il Comune provvede alla posa dei tabelloni, da collocare negli stessi luoghi stabiliti per le elezioni politiche.
3. Ai gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale ed al Comitato promotore dei referendum è riconosciuto il diritto, anche in assenza di espressa richiesta, di esercitare la propaganda referendaria per mezzo di tabelloni messi a disposizione del Comune.
4. Le altre forze politiche, associazioni o gruppi operanti sul territorio comunale, possono chiedere l'assegnazione di spazi per la propaganda referendaria, presentando apposita domanda al Sindaco nei cinque giorni lavorativi successivi alla convocazione dei comizi elettorali.
5. Negli ulteriori cinque giorni lavorativi successivi, la giunta comunale provvede ad assegnare gli spazi per la propaganda referendaria ed il Segretario comunale, entro le quarantotto ore successive ne dà comunicazione ai gruppi consiliari, associazioni e gruppi interessati.
6. Ai gruppi consiliari ed al comitato promotore sono assegnati, per ogni luogo in cui sono collocati i tabelloni per la propaganda, spazi aventi misura pari a metri uno di base per due di altezza da utilizzare per propaganda diretta. Agli ulteriori soggetti indicati al comma 4 sono assegnati, per ogni luogo in cui sono collocati i tabelloni per la propaganda, spazi aventi misura pari a metri uno di base per uno di altezza,

da utilizzare per propaganda indiretta.

TITOLO IV

Operazioni di voto

Art. 24. – Sezioni elettorali

1. Le operazioni di voto sono svolte presso locali di proprietà comunale.
2. Ai fini della validità del referendum di cui al successivo articolo 31 si intendono elettori aventi diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali alla chiusura dell'ultima revisione utile precedente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, a cui saranno sommati i cittadini comunitari, residenti e maggiorenni, già iscritti nelle liste aggiunte e quelli che, su richiesta, intenderanno esercitare il diritto al voto referendario

Art. 25. – Composizione seggi elettorali.

1. I seggi, stabiliti nella misura corrispondente a quella prevista per le consultazioni elettorali, sono composti dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.
2. Il presidente di seggio è nominato dal Sindaco scegliendoli tra i nominativi delle persone iscritte nell'albo dei presidenti di seggio.
3. Il segretario è scelto direttamente dal presidente di seggio tra gli elettori del Comune.
4. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale mediante sorteggio dall'albo degli scrutatori.
5. Le operazioni di nomina del presidente di seggio e degli scrutatori devono avvenire tra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento delle consultazioni referendarie.
6. Tra il quattordicesimo ed il decimo giorno antecedente le operazioni di voto il Sindaco e la Commissione Elettorale provvedono alle eventuali sostituzioni dei presidenti o degli scrutatori che abbiano rinunciato all'incarico.
7. La sostituzione degli scrutatori che abbiano rinunciato all'incarico avviene con le stesse modalità indicate al comma 4. Per la sostituzione dei presidenti di seggio si procede con le stesse modalità previste dal comma 2.
8. Per la rinuncia all'incarico di presidente di seggio e di scrutatore non è richiesta la sussistenza di gravi e giustificati motivi.
9. In caso di impossibilità di nomina del Presidente e degli scrutatori nell'ambito degli elenchi indicati ai precedenti commi, si potrà procedere alla loro individuazione nell'ambito dei nominativi contenuti nelle liste elettorali comunali tra gli elettori aventi diritto al voto.

Art. 26. – Materiale per operazioni di voto

1. L'ufficiale elettorale provvede a predisporre i modelli, i verbali e la scheda tipo di votazione da utilizzare per le operazioni di voto. L'ufficio elettorale ne cura la consegna ai Presidenti di seggio.

Art. 27. – Giorno di votazione

1. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno ricadente di domenica, con inizio alle ore 8,00 ed ultimazione alle ore 22,00.
2. Ai fini dell'inizio delle operazioni di voto, i seggi si intendono regolarmente costituiti quando sono presenti il presidente, il segretario ed almeno uno scrutatore.
3. Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio e tra essi, il presidente o il vicepresidente. A tal fine il presidente provvede a nominare, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il

vicepresidente, scegliendolo tra gli scrutatori del seggio.

Art. 28. – Esercizio diritto di voto

1. Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, deve presentarsi al seggio munito di documento di riconoscimento.
2. Il presidente tuttavia può ammettere l'esercizio del diritto di voto anche in assenza del documento di riconoscimento, qualora lo stesso presidente, il segretario o uno degli scrutatori accertino l'identità dell'elettore per conoscenza personale.

Art. 29. – Annotazione elettori votanti

1. L'Ufficio Elettorale provvede a consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali una copia delle liste elettorali sezionali, anche per estratto.
2. A fianco di ciascun nominativo iscritto nella lista, uno scrutatore designato dal presidente provvede ad annotare l'avvenuto esercizio del diritto di voto, dopo che il suddetto elettore ha assolto a tale adempimento.

Art. 30. – Risultato operazioni di voto

1. Le operazioni di spoglio avvengono subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. Il risultato delle operazioni di voto viene immediatamente comunicato all'Ufficiale Elettorale da parte dei presidenti di seggio, con apposito verbale che deve contenere i dati relativi a: numero degli elettori iscritti nelle liste; numero degli elettori votanti; numero voti a favore del "SI"; numero voti a favore del "NO"; numero schede bianche e nulle; sottoscrizione da parte del presidente e del segretario.
3. Alla proclamazione dell'esito del referendum provvede il Sindaco, entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni di voto.
4. Si intenderà prevalente il "SI" qualora il numero delle schede riportanti la scelta per il "SI" avrà riportato il numero maggiore dei voti validamente espressi dai votanti.
5. Si intenderà prevalente il "NO" qualora il numero delle schede riportanti la scelta per il "NO" avrà riportato il numero maggiore dei voti validamente espressi dai votanti

Art. 31. – Validità dei referendum

1. Per la validità dei referendum è necessario, che in occasione delle consultazioni, abbia esercitato il diritto di voto almeno la metà degli elettori aventi diritto più uno.

TITOLO V

Spese per consultazioni referendarie

Art. 32. – Assunzione spese

1. Le spese necessarie per lo svolgimento dei referendum consultivi, sono assunte, con deliberazione della Giunta Municipale, a carico del bilancio del comune.
2. Alla Giunta Municipale compete la definizione dei compensi spettanti ai presidenti di seggio, ai segretari ed agli scrutatori.
3. La misura di tale indennità non può superare l'importo dei compensi previsti per le più recenti consultazioni elettorali nazionali referendarie.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 33. – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ed in quanto applicabili, si

rinvia espressamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di elezioni politiche, amministrative e referendarie.

2. In caso di procedure referendarie avviate antecedentemente alla approvazione del presente regolamento, si prescinde dalle disposizioni indicate dagli artt. da 4 a 7 e 11, 12 e 13 e tali procedure troveranno avvio con le attività di verifica di ammissibilità del referendum previste all'art. 9, a condizione che: a) la raccolta delle firme per la richiesta di referendum sia comunque avvenuta previa costituzione di un comitato promotore; b) la raccolta delle firme sia stata effettuata alla presenza di consiglieri comunali o altri soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti per le consultazioni elettorali politiche, amministrative e referendarie, che abbiano provveduto a dichiarare l'autenticità delle firme raccolte; c) il quesito referendario sia stato proposto nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 8.
3. In presenza dei requisiti indicati al precedente comma, i termini previsti dall'art. 9 si intendono decorrenti dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità del presente regolamento.
4. A seguito delle operazioni di verifica della ammissibilità del referendum ai sensi degli artt. 9 e seguenti, il Sindaco, entro i quindici giorni successivi, provvede alla convocazione dei comizi ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
5. In caso di parere negativo da parte della commissione prevista dall'art. 10, il Consiglio Comunale potrà stabilire di dare corso comunque alla procedura, attribuendo ad essa valore di consultazione popolare ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
6. La consultazione popolare troverà svolgimento con le modalità previste dal presente regolamento, sostituendo in ogni caso al termine "referendum consultivo" il termine "consultazione popolare"
7. Il Consiglio Comunale, ove stabilisca di dare avvio alla consultazione popolare di cui al comma 2, potrà modificare, purché in modo non sostanziale, l'originario quesito referendario.
8. Lo svolgimento del referendum o della consultazione popolare di cui al presente articolo avverrà con le modalità stabilite dal presente regolamento.